



**ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 Ricognizione delle partecipazioni possedute e definizione delle azioni di razionalizzazione**

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di settembre alle ore 20:00 , presso il Castello Campori, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente. Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	SOLOMITA ROBERTO	P
2	LOSCHI ANGELO	P
3	DRUSIANI ROBERTO	P
4	TARDINI FEDERICO	P
5	CARRETTI LISA	P
6	FORTI NAZARENA	A
7	GASPARINI CATELLANI RENZO	P
8	ARTUSI ANDREA	P
9	MARTINELLI STEFANIA	P
10	BURANI FEDERICO	P
11	ZAMBELLI CRISTINA	P
12	ZIRONI GIOVANNA	P
13	ABATE CINZIA	P
14	BERGONZINI BRUNO	P
15	CLEMENTE JOSEPH	A
16	BONORA MASSIMO	P
17	SILVESTRI CESARE	P

**Scrutatori:**

**PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17**

**Presenti con diritto di voto n°. 15**

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.

Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

Introduce l'argomento il Presidente del Consiglio Comunale Angelo Loschi che dà la parola al Responsabile Territoriale Dott.ssa Simona Loschi per l'illustrazione.

Entra il consigliere Lisa Carretti. Sono presenti n. 15 consiglieri.

\*\*\*

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi online, con libero accesso, sul sito web del Comune di Soliera.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni possedute e definizione delle azioni di razionalizzazione.**

**Richiamato** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica ( T.U.S.P. ) , come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. decreto correttivo);

**Visto** l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 del Tusp.

**Visto** l'art. 4 *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche “* del d.lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce:

*“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di*

*enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

*4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*

*5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.*

*6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.*

*7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, ((...)) la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

*8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.*

*9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.*

*9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a),*

*purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.”*

**Considerato** che l'art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede l'adozione di azioni di razionalizzazione, quali cessione delle partecipazioni, fusioni o soppressioni, anche tramite la messa in liquidazione delle società, oltre ad azioni volte al contenimento dei costi di funzionamento, nel caso in cui, in seguito alla ricognizione effettuata, vengano rilevate le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

**Considerato inoltre** che ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o in caso di mancata alienazione delle partecipazioni di cui è stata prevista la cessione, entro un anno dalla data di adozione della delibera di ricognizione, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri e al procedimento stabiliti all'art. 2437 ter e 2437 quater del Codice civile;

**Considerato altresì** che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Viste** le “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016*” emanate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie” di cui alla Deliberazione n. 19/Sezaut/2017/Inpr” depositata il 21 luglio 2017, annesso al quale è stato approvato il MODELLO STANDARD di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs n. 175/2016;

#### **Tenuto conto**

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo il modello standard approvato dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie, che ha prodotto la Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

- che la ricognizione ha riguardato le partecipazioni detenute direttamente e quelle detenute indirettamente tramite AIMAG spa, in quanto AIMAG spa è considerata in controllo congiunto tra tutti i comuni soci che detengono il 65% del capitale ordinario, tra cui il Comune di Soliera;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e con specifico riferimento alle

motivazioni contenute nella medesima relazione tecnica, prevede gli esiti che di seguito si espongono in sintesi:

#### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:**

È previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/partecipazioni:

##### **a) partecipazioni detenute direttamente:**

- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;
- PROGETTO SOLIERA srl – in liquidazione

##### **a) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa**

- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl
- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE : CONTENIMENTO COSTI**

Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegate alla presente delibera;

- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE**

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione detenuta da AIMAG spa.

- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

- Con riferimento a Progetto Soliera srl in liquidazione la società, così come disposto dal piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco in data 31/3/2015, è stata posta in liquidazione in data 29/3/2016 in quanto società priva di dipendenti. Si prevede la dismissione della Società stessa ma nei tempi compatibili con la sostenibilità dell'operazione sul bilancio del Comune di Soliera;
- Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:
  - Centro Nuoto soc.consortile a r.l.

- La Mirandola spa

**Dato atto** che gli esiti e le azioni come sopra riassunte risultano analiticamente descritte e motivate nelle tavole di dettaglio contenute nella allegata Relazione Tecnica e che tali descrizioni e motivazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n. 3 del D.lgs. n. 267/2000;

**Dato atto** che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare.

**Adempiuto** a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime resa nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. **di approvare** la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 24 del D.lgs. 175/2016, predisposta secondo il modello standard di cui alla richiamata deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti – Sezione autonomia i cui dati, elementi, azioni e motivazioni sono contenuti nella Relazione Tecnica allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** gli esiti, le azioni e le relative motivazioni della ricognizione come contenuti nelle schede della Relazione Tecnica e che si riassumono come segue:

#### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:**

È previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per le seguenti società/ partecipazioni:

##### **a) partecipazioni detenute direttamente:**

- Progetto Soliera srl in liquidazione
- AMO spa;
- SETA spa;
- Lepida spa;
- AIMAG spa;

##### **b) partecipazioni detenute indirettamente tramite AIMAG spa**

- Sinergas spa
- AS RETI gas spa
- CA.RE. srl
- ENTAR srl
- SO.SEL.srl
- Energy Trade srl
- Coimepa Servizi srl
- Hera spa

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE : CONTENIMENTO COSTI**

Sono previste azioni per il contenimento dei costi di funzionamento con riguardo alle seguenti società, come analiticamente descritto nelle schede costituenti la Relazione tecnica allegate alla presente delibera;

- Sinergas Impianti srl
- AeB Energie srl
- Agrisolar - Engineering srl
- S.I.A.M. srl
- Tred – Carpi srl
- Sherden Gas Bacino 24 srl
- UNI.CO.GE srl
- ENNE ENERGIA srl

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: ALIENAZIONE QUOTE**

Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la alienazione della intera partecipazione detenuta da AIMAG spa.

- Acantho spa
- Hemina spa
- Banca Centro Emilia
- Arco Lavori soc. coop. Consortile

#### **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

- Con riferimento a Progetto Soliera srl in liquidazione la società, così come disposto dal piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco in data 31/3/2015, è stata posta in liquidazione in data 29/3/2016 in quanto società priva di dipendenti. Si prevede la dismissione della Società stessa ma nei tempi compatibili con la sostenibilità dell'operazione sul bilancio del Comune di Soliera;

- Con riferimento alle sotto indicate società si prevede la liquidazione della società essendo terminato lo scopo per il quale le stesse erano state costituite:

- Centro Nuoto soc.consortile a r.l.
- La Mirandola spa

3. **di dare atto** che per le azioni di razionalizzazione che concernono Progetto Soliera srl in liquidazione si demanda alla Giunta Comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
4. **di dare atto** che per le azioni di razionalizzazione che concernono partecipazioni indirettamente detenute attraverso la società capogruppo AIMAG spa il contenuto delle suddette azioni viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione di AIMAG spa affinché provveda a darvi attuazione nell'esercizio dei propri poteri;
5. **di stabilire** che per quanto riguarda la cessione delle partecipazioni indirette nelle società Acantho spa, Hemina spa, Banca Centro Emilia e Arco Lavori ( partecipazioni di minoranza in società non controllate), le procedure di vendita dovranno essere esperite da AIMAG spa secondo quanto previsto dall' art. 10 comma 2 del TUSP, compresa la possibilità di alienazione tramite negoziazione diretta che dovrà essere analiticamente motivata dal Consiglio di Amministrazione con riguardo alla convenienza economica della operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo.
6. **di demandare** alla Giunta Comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

7. **di stabilire** che la presente deliberazione si trasmetta a tutte le società partecipate direttamente dal Comune.
8. **di stabilire** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 92/2014 e s.m.i.
9. **di stabilire** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c.1. e 3 TUSP e dall'art. 21, del decreto correttivo;
10. **di dichiarare**, con separata votazione favorevole unanime resa nei modi di legge, il presente provvedimento immediatamente seguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.lgs. n. 267/2000;

## Visto di regolarità tecnica

---

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100  
Ricognizione delle partecipazioni possedute e definizione delle azioni di razionalizzazione**

Il Responsabile **SCACCO NICOLETTA**, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 72 del 19/09/2017.

Note:

*Soliera, 19/09/2017*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 04/10/2017 al giorno 19/10/2017.

Il Messo Comunale  
*SIMONA MESCHIERI*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/09/2017 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000